

ALLEGATO "A" all'atto rep.n.5414

----- STATUTO -----
----- DELLA SOCIETA' -----
----- "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN MAURO" -----
----- TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

Art. 1 (Costituzione e denominazione) -----

1.1 È costituita la società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN MAURO". -----

1.2 La società ha sede nel Comune di MANIAGO (PN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. -----

1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. -----

Art. 2 (Durata) -----

2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

----- TITOLO II - SCOPO - OGGETTO -----

Art. 3 (Scopo mutualistico) -----

----- Scopo mutualistico -----

3.1. La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e della cooperazione, e non ha scopo di lucro. -----

3.2 Essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento in forma - associata delle attività diverse comunque finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate indicate dalla legislazione nazionale e regionale. -----

3.3 La Cooperativa ha inoltre lo scopo di: -----
- garantire continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche e professionali ai soci svantaggiati e al resto della compagine sociale, assolvendo dunque alla funzione sociale di difesa dell'occupazione; -----
- perseguire l'interesse all'integrazione sociale dei cittadini svantaggiati o in stato di emarginazione sociale, attraverso lo svolgimento di attività finalizzate al loro inserimento lavorativo; -----
- individuare ed attuare metodi e tecniche tendenti a sviluppare l'autonomia e la socializzazione dell'handicappato e dell'emarginato rivalutando i suoi diritti di persona umana, nel rispetto e nell'assunzione dei suoi bisogni fondamentali;



MANIAGO



- promuovere iniziative tendenti al superamento delle situazioni emarginanti ed a favorire la partecipazione dell'handicappato e dell'emarginato alla vita produttiva, attraverso programmi e progetti; -----

- promuovere nell'ambito dei programmi di aggiornamento dei soci convegni, tavole rotonde, seminari al fine di favorire un'organica e funzionale partecipazione sia da parte delle varie strutture e dei vari operatori del settore, sia da parte della cittadinanza del territorio entro il quale la cooperativa opera; -----

- inserire l'handicappato e l'emarginato nell'attività produttiva e nella vita di relazione, attraverso l'individuazione, l'ampliamento e l'eventuale adeguamento dei posti di lavoro; -----

- formulare proposte in ordine all'eliminazione delle barriere architettoniche, al lavoro e ad altre attività dei settori considerati dalle leggi che rientrano fra le competenze regionali; -----

- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione sociale operando con finalità mutualistiche. -----

3.4 La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali di cui sopra, potrà avvalersi di comitati tecnico-consultivi, di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, nonché costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. -----

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. -----

Art. 4 (Oggetto sociale) -----

4.1 Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: -----

a) gestire laboratori artigianali di assemblaggio di particolari vari, di confezionamento di prodotti industriali, di produzione di oggettistica da regalo, di maglieria e tessitura, di legatoria e copisteria, di falegnameria e restauro; ---

b) gestire attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti, anche con l'apertura di punti di vendita; ---

c) assumere iniziative tendenti alla valorizzazione dei propri prodotti anche con la partecipazione a fiere, mostre-mercato ed esposizioni; -----

d) compiere ogni altra attività, inerente, affine e comple-



mentare alle precedenti che sia comunque ritenuta utile agli scopi che la cooperativa si propone nei campi di suo intervento ed in quelli similari ed affini. -----

La cooperativa si propone, inoltre, nello spirito e nei principi della mutualità: -----

a) l'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante l'istituzione di corsi d'addestramento e di perfezionamento; -----

b) l'adesione a consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe. -----

Essa potrà, inoltre, costituire o partecipare a consorzi, raggruppamenti, o associazioni di imprese per la partecipazione a gare di appalto e ad altri contratti ad evidenza pubblica e privata per l'assunzione di concessioni. -----

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti la cooperativa usufruisce di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e d'ogni altro Ente. -----

4.2 Nello svolgimento della propria attività la Società potrà collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici. -----

4.3 Nel limiti e divieti di cui alla vigente normativa di legge, anche con particolare riferimento ai D.Lgs. 385/93 e n. 58/98, modifiche ed integrazioni, al solo scopo di perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà: -----

- compiere tutte le attività nonché gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili; -----

- concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- assumere partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2361 del Codice Civile; -----

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile; -----

- costituire Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ri-strutturazione o per il Potenziamento Aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. -----

4.4 La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale il tutto a norma del-



l'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, della Delibera CICR del 3 marzo 1994, nonché dalle altre leggi e regolamenti che disciplinano la materia, con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. -----

In particolare, nel rispetto delle norme di legge ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico di essa, secondo le modalità ed i termini previsti nell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria della società, che avrà valore di proposta contrattuale. -----

4.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. -----

----- **TITOLO III - SOCI COOPERATORI** -----

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari) -----

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. --

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----

5.4 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. -----

5.5 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. -


5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa. -----

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori) -----

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

a) alla loro formazione professionale; -----

b) al loro inserimento nell'impresa. -----



6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----

1). la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; -----

2). i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----

3). il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. -----

6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. -----

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. -----

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. -----

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto: -----

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-



nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. -----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. -----

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato l'esclusione. -----

Art. 7 (Domanda di ammissione) -----

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----


- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; -----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5. -----

7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-



tualistico e l'attività economica svolta. -----

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. -----

7.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. ----

7.7 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori) -----

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta) ciascuna. -----

8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. -----

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori. -----

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. -----

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

Art. 10 (Obblighi del socio) -----

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: -----

- del capitale sottoscritto; -----
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----



- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. -----

10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa. -----

10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre: -----

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; -----

b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta; -

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -----

10.4 È fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative. -----

Art. 11 (Diritti dei soci) -----

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

11.2 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. -----

Art. 12 (Perdita della qualità di socio) -----

12.1 La qualità di socio si perde: -----



1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica, nel caso infra stabilito; -----
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. -----

Art. 13 (Recesso del socio) -----

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. -----

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. -----

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

13.6 Il recesso non può essere parziale. -----

Art. 14 (Esclusione) -----

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: -----

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----



- b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi; -----
- c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo; -----
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo; -----
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo -----
- f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; -----
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo; -----
- h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale; -----
- i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa; -----
- j) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento; -----
- k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci; -----
- l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. -----
- 14.2** Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----
- 14.3** L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----
- Art. 15 (Liquidazione)** -----
- 15.1** I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 24.4 lett. c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in



proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. -----

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. -----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Art. 16 (Morte del socio) -----

16.1 Nel caso di decesso di un socio persona fisica la società cooperativa continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione. -----

16.2 Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. -----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° comma, e 3° comma del cod. civ.. -----

----- **TITOLO IV - SOCI VOLONTARI** -----

Art. 17 (Requisiti) -----

17.1 Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. -----

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

Art. 18 (Domanda di ammissione) -----

18.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente: -----

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; -----

- indicazione della propria attività di lavoro; -----

- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori; -----

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa. -----



18.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci. -----

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata. -----

Art. 19 (Obblighi) -----

19.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno. -----

19.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

19.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori. -----

----- **TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE** -----

Art. 20 (Elementi costitutivi) -----

20.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai soci rientranti nella categoria speciale, rappresentato da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta); -----

b) dalla riserva legale formata destinando almeno il 30% (trenta per cento) degli utili non distribuiti o altrimenti accantonati, con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci; -----

d) dalla riserva straordinaria; -----

e) dalla riserva straordinaria indivisibile di cui all'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 N.904; -----

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge. -----

20.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. -----

20.3 Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. -----

Art. 21 (Bilancio di esercizio) -----



21.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----

21.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

21.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

21.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59; -----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici. -----

21.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----

Art. 22 (Ristorni) -----


22.1 Nella redazione del progetto del bilancio di esercizio, l'Organo Amministrativo può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate. -----

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, e nella ripartizione dei ristorni, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. ---

22.2 L'attribuzione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio cooperatore, secondo quanto previsto in apposito Regolamento da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo e da approvarsi da parte dell'assemblea, sulla base dei seguenti criteri: ----

- le ore, lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; ----



- la qualifica/professionalità; -----
- i compensi erogati; -----
- il tempo di permanenza nella società; -----
- la tipologia dei rapporti di lavoro; -----
- la produttività. -----

22.3 I ristorni potranno essere attribuiti ai soci cooperatori attraverso una o più delle seguenti modalità: -----
- erogazione diretta; -----
- aumento proporzionale della quota complessivamente detenuta dal singolo socio. -----

22.4 Possono essere redatti Regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica: detti regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo devono essere approvati dall'assemblea. -----

---- **TITOLO VI - Decisioni dei soci. Competenze e modalità** ----

Art. 23 (Decisioni dei soci) -----

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno (1/3) un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. -----

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: ---

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo; -----
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; ---
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

23.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme regolate dal presente statuto. -----

23.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. -----

Art. 24 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta) --

24.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trat-



tare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. -----

24.2 Ai soci è assegnato il termine di trenta giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta. -----

24.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

24.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario. -----

24.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata; -----
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta; -----
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. -----

24.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. -----

24.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale. -----

Art. 25 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto) --

25.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 24. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

25.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 26. -----

25.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando: -----

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di



capitale da ciascuno rappresentata; -----
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con
la scadenza del termine fissato nella proposta; -----
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-
mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi
soci. -----

25.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-
ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle
decisioni dei soci. -----

25.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espres-
sione della volontà dei soci devono essere conservati dalla
società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti
e spediti su supporto informatico, corredato di firma digita-
le. -----

**Art. 26 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso
espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)** -----

26.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni se
iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può e-
sprimere un solo voto. -----

26.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o
sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti
attribuibili a tutti i soci. -----

**Art. 27 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assem-
bleare)** -----

27.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d)
ed e) del precedente art. 23 e in tutti gli altri casi e-
spressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-
tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori
o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei vo-
ti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono
essere adottate mediante deliberazione assembleare nel ri-
spetto del metodo collegiale. -----

27.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-
strativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,
purché nell'ambito del territorio italiano, utilizzando uno o
più delle seguenti modalità: -----

- con lettera raccomandata, inviata al domicilio di ciascun
socio, risultante dal Libro Soci, almeno 8 (otto) giorni pri-
ma dell'adunanza; -----

- mediante avviso scritto consegnato a mano personalmente al
socio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, -----

- mediante avviso scritto comunicato al socio tramite telefax
o posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza,
al numero del telefax ricevente o all'indirizzo di posta e-
lettronica indicati dal singolo socio. -----

Dell'assemblea deve darsi notizia altresì mediante affissione
dell'ordine del giorno presso la sede della Cooperativa alme-
no 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza. --

27.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il



giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie de trattare. -----

La seconda convocazione deve essere fissata per un giorno diverso da quello della prima. -----

27.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano, anche per rappresentanza, i soci titolari dell'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori, e i Sindaci se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga o si sia opposto alla trattazione degli argomenti. Allo scopo, perchè l'assemblea possa validamente deliberare, occorrerà che tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, e del Collegio Sindacale se nominato, siano stati preventivamente informati della riunione e degli argomenti da trattare e che nessuno di essi si sia opposto, per iscritto, alla trattazione, entro il momento di costituzione dell'assemblea: di ciò il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constatare al Presidente dell'Assemblea. -----

Art. 28 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi) -----

28.1 In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno metà dei soci. Essa può validamente deliberare con il voto favorevole della metà più uno dei presenti o rappresentati. -----

28.2 Per le delibere riguardanti modifiche statutarie (es. cambiamento oggetto sociale, fusione, scioglimento anticipato, proroga della durata, ecc.) l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi (2/3) dei soci ed le decisioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti o rappresentati. -----

28.3 In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può validamente deliberare, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti o rappresentati e qualunque sia il numero degli intervenuti; per le delibere riguardanti modifiche statutarie, invece, deve aversi il voto favorevole della metà più uno dei soci iscritti. -----

Art. 29 (Votazioni) -----

29.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Devono farsi per appello nominale quando ne faccia richiesta un quinto (1/5) dei soci presenti o rappresentati. Le votazioni per le nomine a cariche sociali hanno luogo a scheda segreta, tuttavia, qualora uno o più soci ne facciano richiesta, dovrà farsi constare nel verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o l'eventuale astensione. -----



29.2 Non è consentito il voto per corrispondenza. -----

29.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. -----

In tal caso, è necessario che: -----

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. -----

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario. -----

Art. 30 (Voto) -----

30.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

30.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----

30.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

Art. 31 (Presidenza dell'assemblea) -----

31.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

----- **TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE** -----

Art. 32 (Amministrazione) -----

32.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3



(tre) a 9 (nove) componenti ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. -----

32.2 La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

32.3 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

32.4 Gli Amministratori sono rieleggibili. -----

Art. 34 (Compiti degli Amministratori) -----

34.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. -----

34.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. -----


34.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni. -----

Art. 35 (Metodi decisionali semplificati) -----

35.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei casi consentiti dalla legge e dal presente statuto possono essere assunte mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

35.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. -----
Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. -----

35.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza colle-



giale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consentente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. -----

35.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. -----

35.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. -----

Art. 36 (Metodo decisionale collegiale) -----

36.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. -----

36.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. -----

36.3 Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono valide quando intervengano almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica e le decisioni vengano approvate dalla maggioranza assoluta degli intervenuti. -----


Art. 37 (Integrazione del consiglio) -----

37.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

37.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. -----

37.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Art. 38 (Compensi agli amministratori) -----



38.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. -----

Art. 39 (Rappresentanza) -----

39.1 L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio d'Amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

----- **TITOLO VIII - ORGANO DI CONTROLLO** -----

(Art. 40 - Organo di controllo) -----

40.1 Nei casi previsti dalla legge, la società deve nominare un organo di controllo o un revisore legale o una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti. -----

40.2 Nei casi diversi da quelli indicati all'articolo precedente fermi restando i poteri di controllo e i diritti di informazione spettanti ai soci non amministratori, la società può nominare un organo di controllo o un revisore legale o una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri e alle revisioni legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti. -----

(Art. 41 - Composizione) -----

41.1 La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta, senza necessità di modifica statutaria, può stabilire che: -----

- la composizione dell'organo di controllo possa essere monocratica o collegiale; -----
- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica sia ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro istituito per legge; -----
- la funzione di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione ad un organo di controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore (persona fisica o società di revisione). -----

Articolo 42 - Adunanze e Norme Applicabili) -----

42.1 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. -----

42.2 Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a



verbale i motivi del proprio dissenso. -----

42.3 sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. -----

42.4 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. -----

42.4 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, trovano applicazione le norme di legge in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti previste in materia di cooperative. -----

----- TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 43 (*Scioglimento anticipato*) -----

43.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----

Art. 44 (*Devoluzione patrimonio finale*) -----

44.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge. -----

----- TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 45 (*Regolamenti*) -----

45.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. -----

45.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. -----

Art. 46 (*Divieti*) -----

46.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa: -----

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori; -----

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

46.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-



tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ----

Art. 47 (Clausola Compromissoria) -----

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci, tra i soci e la società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con l'eccezione di quelle che per legge non possono essere sottoposte a compromesso, sarà deferita alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha la propria sede legale. -----

L'arbitrato avrà sede nel Comune in cui la società ha la propria sede legale. -----

L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto. -----

Il lodo arbitrale dovrà essere depositato presso la sede sociale entro e non oltre 3 (tre) mesi dall'accettazione della carica. -----

In caso di mancanza di decisione entro tale termine la clausola compromissoria s'intenderà senza effetto e l'arbitro avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese e ciascuna parte potrà ricorrere alla giustizia ordinaria. -----

Art. 48 (Rinvio) -----

48.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

48.2 Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime. -----

F.TO BOARETTO GIANCARLO -----

F.TO ANNA MILAN NOTAIO - L.S. -----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE MUNITO
DELLE FIRME PRESCRITTE DALLA LEGGE
SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

MANIAGO. LI - 7 GEN. 2019

